

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo (FM)



CODICE ETICO COMUNE DI SERVIGLIANO (FM)

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. in data

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Definizione di amministratore locale.....	3
Articolo 2 - Oggetto del Codice	3
Articolo 3 - Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale	3
TITOLO II - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE.....	3
Articolo 4 - Principi informatori del mandato politico e rapporti con i cittadini.....	3
Articolo 5 - Imparzialità	4
TITOLO III - DIVIETI.....	4
Articolo 6 - Clientelismo	4
Articolo 7 - Divieto di accettare regali	4
Articolo 8 – Finanziamento dell'attività politica.....	5
Articolo 9 - Conflitto d'interesse - Astensione.....	5
Articolo 10 - Pressioni indebite	5
Articolo 11 – Cumulo	5
Articolo 12 - Divieto di corruzione.....	5
Articolo 13 - Restrizioni successive all'incarico di amministratore	6
TITOLO IV - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI	6
Articolo 14 - Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa	6
Articolo 15 – Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato	6
Articolo 16 - Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o a partecipazione pubblica.....	6
Articolo 17 - Rapporti con i cittadini.....	7
Articolo 18 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	7
Articolo 19 - Rapporti con gli organi di stampa	7
Articolo 20 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.....	8
Articolo 21 – Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali	8
TITOLO V - TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ	8
Articolo 22 - Trasparenza verso i cittadini	8
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	8
Articolo 23 – Inosservanza del Codice	8
Articolo 24 – Sottoscrizione e diffusione del Codice	9

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizione di amministratore locale

1. Ai fini del presente Codice, il termine "amministratore locale" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale primario o secondario, conferitogli o mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (es. presidente e consigliere provinciali eletti dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni appartenenti alla Provincia; componenti effettivi e supplenti di aziende o fondazioni del comune) o di nomina da parte del Sindaco (es. assessore esterno, rappresentanti di aziende, società partecipate, consorzi ecc. nominati dal Sindaco), ovvero è stato nominato dal Comune di Servigliano in assemblee, organi, organismi, commissioni, consulte, comitati a carattere pubblico o privato.

Articolo 2 - Oggetto del Codice

1. Il presente codice contiene norme di comportamento che l'amministratore si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni,
2. Il Codice rappresenta uno strumento di pubblicità e trasparenza verso i cittadini circa le norme di comportamento che possono legittimamente aspettarsi dai propri amministratori.

Articolo 3 - Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale

1. L'amministratore si impegna ad agire, nell'espletamento delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale, con diligenza, rettitudine e trasparenza, sempre nel pieno rispetto della legge e con la consapevolezza che nell'esercizio di tali funzioni si deve perseguire, sempre e solo, l'interesse pubblico generale, e non quello particolare di persone o di gruppi di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
2. A tal fine, l'amministratore si impegna a svolgere il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine pubblica del Comune di Servigliano.

TITOLO II - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE

Articolo 4 - Principi informatori del mandato politico e rapporti con i cittadini

1. L'amministratore garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
2. Dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento del proprio mandato.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
4. L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini, nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
5. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione.

6. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
7. L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato, e propriamente:
 - a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
 - b. favorire la più ampia libertà di espressione;
 - c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
8. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. Deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
9. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze e del loro esercizio.

Articolo 5 - Imparzialità

1. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni e assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali, regolamentari e dei principi sanciti in questo Codice.

TITOLO III - DIVIETI

Articolo 6 - Clientelismo

1. L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell'interesse generale.
2. Deve astenersi dall'esercitare le proprie funzioni o dall'utilizzare le prerogative legate alla propria carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. In particolare è vietato promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nelle scelte di fornitori di beni o servizi, nella comunicazione di informazioni o documenti.
3. Non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione al fine di ottenere vantaggi impropri.

Articolo 7 - Divieto di accettare regali

1. L'amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di €. 100,00 da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

2. L'amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni.
3. Gesti di cortesia come omaggio o forme di ospitalità sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o il credito di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio.

Articolo 8 – Finanziamento dell'attività politica

1. L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e/o di finanziamento irregolare per la sua attività politico-amministrativa.
2. L'amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

Articolo 9 - Conflitto d'interesse - Astensione

1. Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale, l'amministratore s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.
2. Si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto, che incidano sulla propria situazione economica o dei propri parenti ed affini entro il 4° grado, salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10 - Pressioni indebite

1. L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere, dai responsabili di servizio, dai dipendenti e da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di qualsiasi attività o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

1. L'amministratore si impegna a rispettare la normativa volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
2. Si astiene dall'esercitare professioni, mandati o incarichi che potrebbero comportare un controllo sulle proprie funzioni di amministratore o che, in quanto amministratore, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Divieto di corruzione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene dal tenere comportamenti che potrebbero in qualche modo configurare forme di corruzione ai sensi del codice penale. Non è quindi permesso corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati cittadini, per condizionare o

remunerare l'operato del proprio ufficio o farsi remunerare il proprio dovere d'ufficio o, comunque, per ottenere od offrire trattamenti di favore.

Articolo 13 - Restrizioni successive all'incarico di amministratore

1. Per i 5 anni successivi alla cessazione del proprio mandato, l'amministratore non può svolgere attività lavorativa con poteri decisionali e/o di rappresentanza legale presso soggetti privati i quali intrattengono rapporti contrattuali con l'amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione si applica anche agli affidamenti a cooperative sociali.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI

Articolo 14 - Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa

1. Ferma restando la netta separazione tra compiti di indirizzo e di controllo degli organi politici e compiti di gestione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, l'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e per scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile politico, nonché la motivazione del personale.

2. L'amministratore deve fornire i necessari indirizzi per ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.

3. In caso di reclutamento o di progressioni in carriera del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.

5. L'amministratore deve usare e custodire le risorse ed i beni assegnati dall'amministrazione con oculatezza e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

6. E' vietato appropriarsi di denaro o altra cosa mobile dell'amministrazione di cui si è venuti in possesso in ragione del proprio ufficio ed è altresì vietato farne un uso personale.

Articolo 15 - Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato

1. L'amministratore è tenuto al rispetto del principio di riservatezza durante ed anche dopo la cessazione del proprio mandato, in particolare per la privacy dei soggetti terzi in merito ad informazioni, documenti, dati di cui è venuto a conoscenza e che sono considerati, secondo le disposizioni di legge vigenti, soggetti a tutela o a segreto o che comunque non possono essere utilizzati senza specifica autorizzazione.

Articolo 16 - Nomine in Enti, Consorzi, Società pubbliche o a partecipazione pubblica

1. L'amministratore, nel rispetto di quanto fissato dal Consiglio Comunale come atto di indirizzo per le nomine verso soggetti terzi, società, aziende, consorzi, ecc., deve basare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice. Deve altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso

di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dal presente Codice.

2. L'amministratore deve altresì procedere a tali nomine, qualora queste richiedano particolari ed elevate competenze di natura tecnica e/o giuridica, a seguito di un avviso pubblico.

Articolo 17 - Rapporti con i cittadini

1. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. Deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni e alla loro motivazione.

2. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze e del loro esercizio.

Articolo 18 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici. Deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile. Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

2. Nel caso in cui l'amministratore sia stato condannato in 1° grado o sia stato sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati consumati o tentati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, violazioni delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (Legge n. 110/1975), traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010 o nell'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, lo stesso si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

3. In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.

4. Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Articolo 19 - Rapporti con gli organi di stampa

1. L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.

2. L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

Articolo 20 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

1. L'amministratore si astiene dall'ostacolare l'esercizio, dagli organismi di controllo preposti, di controlli motivati e trasparenti rispetto alle funzioni da lui esercitate.

Articolo 21 – Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali

1. In materia di accesso agli atti, i Consiglieri Comunali si impegnano a rispettare quanto stabilito dall'articolo 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla giurisprudenza in merito, tenuto conto della necessità di contemperare l'esigenza dei consiglieri ad espletare il proprio mandato con quella dell'amministrazione al regolare svolgimento della propria attività.

2. In particolare, è necessario che la formulazione di richieste da parte dei consiglieri sia il più possibile precisa, riportando l'indicazione degli oggetti di interesse ed evitando adempimenti gravosi o intralci all'attività ed al regolare funzionamento degli uffici (C.d.S., sentenza n. 4471/2005; n. 5109/2000; n. 6293/2002).

3. Le istanze di accesso agli atti non devono essere generiche e/o indeterminate ma tali da consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare non essendo configurabile il diritto di accesso del consigliere come un accesso generalizzato ed indiscriminato tendente ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall'ente.

4. I consiglieri comunali, come ribadito dal Consiglio di Stato, si impegnano a non presentare numerose e reiterate istanze, che tendono a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche.

5. Non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'Assemblea consiliare (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 12/2019).

TITOLO V - TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Articolo 22 - Trasparenza verso i cittadini

1. L'amministratore è consapevole che i dati previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal D.Lgs. n. 33/2013 per gli amministratori comunali vengono pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'amministrazione.

2. L'amministratore è consapevole che, previa sua autorizzazione, il certificato penale acquisito dall'ente (ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 313/2002) in sede di controllo delle autodichiarazioni rilasciate dai consiglieri comunali sui requisiti di candidabilità (art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012) è pubblicato nella predetta sezione Amministrazione Trasparente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Inosservanza del Codice

1. Nel caso in cui si dia atto che uno o più amministratori non rispettino le disposizioni contenute nel presente Codice, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o del Presidente, assume tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurare l'ottemperanza al Codice.

2. In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi possono sollecitare gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

Articolo 24 – Sottoscrizione e diffusione del Codice

1. Ogni singolo consigliere comunale con la sottoscrizione di apposito modulo di adesione:
 - si vincola al pieno rispetto del presente Codice Etico;
 - autorizza la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del certificato penale acquisito dall'ente (ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 313/2002) in sede di controllo delle autodichiarazioni rilasciate dai consiglieri comunali sui requisiti di candidabilità (art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012).
2. L'amministratore s'impegna dopo aver letto e condiviso l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento a conformarsi alle disposizioni del Codice stesso.
3. L'amministratore incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i cittadini ed i mass media.